



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE E COPROGETTAZIONE approvato con delibera del C. I. n. del

Art. 1

Concertazione

La concertazione è un momento di incontro – confronto tra soggetti pubblici e privati che rappresentano interessi ed esigenze diverse, finalizzate alla definizione di strategie su obiettivi condivisi.

Ai sensi dell'art. 16, comma 3, lett. d) ed e) della L.R. n. 19/2006, i Comuni adottano idonei strumenti e modalità per promuovere e garantire la partecipazione dei cittadini alla predisposizione del PSdZ e la concertazione tra i diversi livelli istituzionali e le organizzazioni sindacali, gli organismi di rappresentanza del volontariato e della cooperazione sociale, gli ordini e le associazioni professionali, le associazioni di categoria, le associazioni della famiglia e degli utenti della Regione Puglia. In particolare:

- a) Il Coordinamento Istituzionale pubblica avviso di segnalazione dell'avvio del percorso di programmazione partecipata per la predisposizione del Piano Sociale di Zona indicando la data e il luogo del tavolo di concertazione.
- b) Il tavolo di concertazione si conclude con apposito verbale, redatto a cura del Comune capofila, dal quale emergano: i soggetti partecipanti, le posizioni assunte, le intese raggiunte. Il verbale è allegato al Piano Sociale di Zona.

Art. 2

Istituzione del Tavolo di concertazione

Il Coordinamento Istituzionale, quale organismo politico-istituzionale dell'Ambito territoriale costituito dai Comuni di Modugno (Capofila), Bitetto e Bitritto, in conformità con quanto previsto agli artt. 4 (comma 2 lettera c), 16 (comma 3, lett. d) ed e) e 19 della L.R. 19/2006, e all'art. 16 del Regolamento regionale attuativo n.4/2007 istituisce il **Tavolo di concertazione** quale struttura organizzativa che coinvolge gli attori locali e ne definisce i vari compiti.

Art. 3

Oggetto del Regolamento

Nel presente regolamento sono contenute norme dirette a disciplinare la composizione, le attribuzioni, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del **Tavolo di concertazione permanente**, istituito quale organismo rappresentativo del processo di costruzione partecipata di un Piano di Zona e per il monitoraggio e controllo sulla qualità degli interventi e servizi sociali programmati e realizzati con il Piano di Zona.

Le Carte dei Servizi adottate dai soggetti gestori delle strutture socio - assistenziali e dai soggetti erogatori dei servizi, nella previsione di norme specifiche per garantire la partecipazione degli utenti alla valutazione della qualità dei servizi erogati, rappresentano ulteriore strumento di riferimento al fine del monitoraggio.

Art. 4

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- a) **Tavolo di concertazione:** organismo rappresentativo del processo di costruzione partecipata del Piano Sociale di Zona, inteso come momento di incontro tra le varie realtà territoriali, al quale viene assegnata una funzione concertativa del processo pianificatorio e in particolare modo nella lettura dei bisogni e delle opportunità, nella individuazione delle priorità su cui intervenire e nelle proposte in merito a tali interventi, nel monitoraggio degli interventi e servizi sociali realizzati e la messa a punto di strumenti per la partecipazione degli utenti alla valutazione della qualità dei servizi e degli interventi sociali;

- b) **Coordinatore del tavolo di concertazione:** è rappresentato dal Presidente del Coordinamento Istituzionale, con il compito di facilitatore, coadiuvato dalla presenza del responsabile dell'Ufficio di Piano.

Art. 5

Sede del tavolo di concertazione

Il tavolo di concertazione ha sede presso il Comune di Modugno, Capofila dell'Ambito.

Sulla scorta di esigenze particolari e su indicazione del Coordinamento Istituzionale, il Tavolo può essere convocato in sede diversa da quella del Comune capofila.

Art. 6

Composizione del tavolo di concertazione

Fanno parte del Tavolo della Concertazione i rappresentanti dei Comuni dell'Ambito territoriale, della Provincia, della ASL, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei patronati, delle Istituzioni scolastiche e dei Centri di Giustizia Minorile, del Centro Servizi Sociali per Adulti del Ministero di Grazia e Giustizia, del Centro territoriale per l'impiego, delle organizzazioni del Terzo Settore e dei soggetti richiamati dall'art. 1 e art. 19 della L.R. n. 19/2006, nonché i referenti in rappresentanza delle Associazioni di famiglie e i referenti in rappresentanza delle Cooperative o Aziende Sociali, per ciascun area di intervento.

Art. 7

Competenze e compiti

Le **competenze**, attribuite al tavolo della Concertazione, sono:

- 1- l'analisi dei bisogni territoriali al fine di determinare una loro gerarchizzazione;
- 2- l'individuazione delle priorità e dei settori innovativi;
- 3- la qualificazione della spesa, attraverso la riduzione delle aree di sprechi e duplicazioni degli interventi;
- 4- la mobilitazione di tutte le risorse che l'ambito è in grado di mettere in campo;
- 5- l'attivazione di strumenti condivisi di monitoraggio degli interventi e dei servizi programmati e di valutazione della qualità delle attività realizzate.

Considerato che la funzione del tavolo di concertazione è quella di collaborare alla definizione del Piano di Zona e all'individuazione degli strumenti per monitorarlo e valutarne i risultati, **i compiti specifici** attribuiti al tavolo sono:

- riconoscere tutti gli attori sociali come portatori di interessi comuni per la realizzazione del Piano di Zona;
- analisi dei bisogni e loro gerarchizzazione;
- individuare gli obiettivi di benessere sociale da perseguire e i settori innovativi;
- partecipare alla mappatura delle risorse dell'Ambito;
- qualificare la spesa sociale;
- individuare misure idonee (servizi e prestazioni sociali) coerenti con gli obiettivi di benessere sociale individuati e da perseguire;
- concorrere alla definizione e alla costruzione del sistema di regole;
- monitorare gli interventi e i servizi sociali programmati nel Piano Sociale di Zona;
- valutare la qualità delle prestazioni fornite con gli interventi e i servizi sociali.

Art. 8

Coordinatore del tavolo di concertazione

Il coordinatore ha funzioni di direzione e coordinamento del Tavolo, in particolare:

- a)** convoca gli incontri del Tavolo di concertazione, ne definisce l'ordine del giorno, ne presiede e coordina i lavori;
- b)** assume l'onere, nei confronti del Coordinamento Istituzionale, di redigere periodicamente i report dell'attività svolta e di compilare relazioni tecniche sui risultati conseguiti.

Art. 9

Convocazioni del tavolo di concertazione

Il Tavolo di Concertazione è convocato dal Coordinatore mediante avvisi scritti anche per via telematica, con comunicazione degli argomenti all'ordine del giorno da trattare.

L'avviso deve pervenire ai destinatari con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di riunione, almeno due giorni utili prima delle riunioni.

Art. 10

Riunioni e processi verbali

I processi verbali delle riunioni del Tavolo di concertazione sono redatti e conservati nell'archivio dell'Ufficio di Piano. I processi verbali degli incontri sono trasmessi, a cura del coordinatore, al Coordinamento Istituzionale d'Ambito e alle organizzazioni pubbliche e private facenti parte del Tavolo ovvero pubblicati sul sito istituzionale dell'Ambito.

Art. 11

Attività di vigilanza

Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Disciplinare sono approvate a maggioranza qualificata dai componenti del **Coordinamento Istituzionale**, il quale vigila sull'attività del Tavolo di concertazione.

Art. 12

Entrata in vigore del disciplinare

Il Disciplinare di funzionamento del **Tavolo di concertazione** è dichiarato immediatamente esecutivo ed entra in vigore con la pubblicazione della delibera di approvazione all'Albo del Comune capofila.

